



COMUNE DI BRONTE
Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

ANNO 2026
ASSEGNO DI MATERNITÀ
ART. 74 D.LGS.N. 151 del 26.03.2001 (EX ART. 66 LEGGE N. 448/1998)

Chi può chiedere il contributo

L'assegno di maternità può essere richiesto dalla madre¹ del bimbo, **perentoriamente entro 6 mesi dalla data del parto o dall'affido preadottivo.**

La richiedente, per beneficiare dell'assegno, deve avere il bambino nella propria scheda anagrafica, convivere effettivamente con lui/lei, deve essere residente nel territorio dello Stato al momento della presentazione della domanda o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

Requisiti richiesti

- essere residente nel Comune di Bronte;
- essere cittadina italiana o comunitaria;
- cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno (non è sufficiente il permesso di soggiorno anche se rilasciato per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi); in tale ipotesi, anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso di carta di soggiorno;
 - in possesso dello status di rifugiata politico o di protezione sussidiaria; soggiornante di lungo periodo;
 - familiare non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
Si rammenta che le questure provvedono al rilascio della carta di soggiorno entro 90 giorni dalla richiesta; pertanto, le madri extracomunitarie che intendano richiedere l'assegno di maternità devono attivarsi tempestivamente per ottenere il rilascio della carta di soggiorno onde evitare il superamento del predetto termine di sei mesi. Si rammenta inoltre che, ai sensi del comma 2 dell'art.9 del D.Lgs. 286/98, la cittadina extracomunitaria, coniugata con un cittadino italiano, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno senza attendere i sei anni previsti al comma 1 dello stesso art.9;
 - ammessa nello Stato a fini lavorativi, a norma del diritto dell'Unione o nazionale, o che sia stata ammessa a fini diversi dall'attività lavorativa, alla quale è consentito lavorare e che risulta in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo;
 - titolare di permesso unico di lavoro;
- essere casalinga o disoccupata, o non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall'Inps o dal datore di lavoro, oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell'assegno ovvero a € **2.065,50** per l'anno 2026;
- il figlio, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso del Permesso/della Carta di soggiorno, ossia deve essere iscritto sul Permesso/della Carta di soggiorno di uno dei genitori;
- **non aver superato € 20.668,26 di ISEE per l'anno 2026;**

N.B. deve essere richiesto il valore ISEE per "PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI O A FAMIGLIE CON MINORENNI" [*].

La domanda va presentata perentoriamente entro sei mesi dalla data del parto, dell'adozione o dell'affidamento pre-adoottivo.

¹

L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre nei seguenti casi:

a. in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello stato al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà, comunque, non sia in affidamento presso terzi.

b. in caso di decesso della madre del neonato (vedi art.11 del D.P.C.M. Del 21/12/2000 n 452)

Il padre dovrà essere in possesso dei medesimi requisiti previsti per la madre.

TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL CONTRIBUTO DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, PENA ESCLUSIONE DALLO STESSO.

Documentazione da presentare:

- fotocopia dell'attestazione ISEE resa ai sensi del D.C.P.M 159/13 e s.m.i. per "PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI O A FAMIGLIE CON MINORENNI" [*];
- fotocopia del titolo di soggiorno del dichiarante ricompreso fra quelli elencati sopra per i cittadini extracomunitari titolari (vedi *Requisiti Richiesti*);
- fotocopia del titolo di soggiorno del bambino; in mancanza di essa alla data di presentazione della domanda, la richiedente dovrà presentarla al Comune di residenza non appena ne entrerà in possesso. **Fino a quel momento l'assegno di maternità non potrà essere erogato:**
- fotocopia della carta di identità del/della dichiarante nel caso in cui l'istanza sia presentata da terzi.

Il contributo totale è pari ad € 2.065,50 per l'anno 2026, corrispondente a 5 mensilità da € 413,10 cd.

La domanda deve essere presentata:

- presso il protocollo generale del Comune di Bronte via A. Spedalieri n. 40
- tramite pec istituzionale del Comune di Bronte all'indirizzo: protocollo.generale@brontepec.e-etna.it

[*] Precisazioni per l'ISEE prestazione per Minorenni

Nuclei familiari con figli minorenni e genitori coniugati ma NON convivente:

Fa parte del nucleo familiare del dichiarante anche il coniuge che non risulta nel suo stesso stato di famiglia. In sostanza, la situazione di questi coniugi è identica a quella dei coniugi conviventi; però, visto che risultano in due stati di famiglia diversi, si dovrà precisare nel Quadro B quale di questi due stati di famiglia bisogna prendere a riferimento, per stabilire quali altre persone facciano parte del nucleo familiare ai fini dell'ISEE. La scelta dello stato di famiglia da prendere in considerazione è lasciata pertanto all'accordo tra i coniugi, che individueranno, tra le due, quella che è considerata da entrambi la residenza familiare. La scelta sullo stato di famiglia di riferimento varrà per tutto il periodo di validità della dichiarazione.

In caso di mancato accordo, occorre indicare l'ultima residenza familiare comune. In assenza di una residenza comune si deve prendere a riferimento la residenza del coniuge di maggior durata.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; non basta, cioè che vi sia una separazione di fatto ma è sempre necessaria l'esistenza di un provvedimento del giudice;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare per condotta pregiudizievole al figlio;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono.

Se non sussiste nessuno dei suddetti casi, i coniugi con diversa residenza vanno sempre indicati nella medesima dichiarazione.

Nuclei familiari con figli minorenni e genitore NON coniugato e NON convivente:

Nell'Isee per prestazioni per minorenni deve essere sempre presente la componente aggiuntiva del genitore NON coniugato e NON convivente salvo:

- a) risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Le situazioni "di fatto" non sono rilevanti ai fini ISEE. Se l'altro genitore non è in una delle condizioni sopra specificate (lettere a)-e)), ai fini ISEE il nucleo non può essere considerato composto esclusivamente dal minore e da un solo genitore.

Nuclei familiari con genitore NON residente nel territorio italiano:

Qualora uno dei due genitori non sia presente nel nucleo ed è di nazionalità straniera, il dichiarante deve indicare l'altro genitore in DSU.

L'altro genitore, di nazionalità estera e residente all'estero, non può essere indicato in DSU in quanto non rientrante tra i coniugi iscritti all'Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all'Estero ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013